

IL VICE SINDACO: GLI ASSESSORI: FIRMA
f.to Sebastiano Filippo Salerno

1. SALERNO SEBASTIANO FILIPPO	f.to Sebastiano Filippo Salerno
2. CORVO LAURA	f.to Laura Corvo
3. LAPLACA MICHELE	f.to Laplaca Michele



IL VICE SEGRETARIO :
f.to Giovanna Di Gregorio

N. del registro pubblicazioni.

Affissa all'albo Pretorio dal 04/01/2016 al 18/01/2016 senza opposizioni

Pietraperzia, lì

Il Messo

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale certifica, su conforme attestazione del Responsabile del Servizio, che la presente deliberazione è stata affissa in copia integrale all'Albo Pretorio di questo Comune dal 04/01/2016 al 18/01/2016 ai sensi dell'art. 11 della L.R. 44/91. Pubblicata all'albo Pretorio on line dal al

Come certificato di pubblicazione n. del

Pietraperzia, lì _____

IL SEGRETARIO GENERALE

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è stata trasmessa per
l'esecuzione all'Ufficio _____

Il sottoscritto Segretario Generale del Comune;
Vista la L.R. 3.12.1991, n. 44:

DICHIARA

Pietraperzia, lì _____

Il Responsabile dell'ufficio

Che il presente provvedimento è divenuto esecutivo:

x 1 - perché dichiarato immediatamente esecutivo dall'Organo collegiale (art. 12, 2° comma L.R. 44/91)

Per ricevuta di adempimento

2 - per decorrenza del decimo giorno di pubblicazione
(atti non soggetti a controllo – art. 12 L.R.44/91)

Pietraperzia, lì _____

Il Vice Segretario
f.to G.Di Gregorio

Il Responsabile del Servizio

Pietraperzia, lì 31/12/2015_

È copia conforme all'originale per uso amministrativo

Pietraperzia, lì _____

Il Responsabile

- l'art. 16 della legge 12 novembre 2011 n. 183, che ha modificato l'istituto del collocamento in disponibilità dei dipendenti pubblici nell'intento di rafforzare il vincolo tra dotazione organica ed esercizio dei compiti istituzionali, ha imposto alle pubbliche amministrazioni di provvedere alla ricognizione delle eventuali eccedenze e/o condizioni di soprannumero del personale in servizio da valutarsi alla luce di esigenze funzionali o connesse alla situazione finanziaria;

- la disposizione anzi citata , che modifica l'art. 33 del D. Lgs n. 165 /2001, obbliga le pubbliche amministrazioni ad effettuare almeno annualmente una ricognizione per verificare situazioni di soprannumero o eccedenze di personale e a darne immediata comunicazione al Dipartimento di Funzione Pubblica;

CONSIDERATO che:

- le amministrazioni che non adempiono alla ricognizione annuale non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena nullità degli atti posti in essere;

- i dirigenti che non attuano le procedure previste dal novellato articolo 33 del D. Lgs. n. 165/2001 ne rispondono in via disciplinare;

- il decreto legge 31.08.2013, n. 101, convertito in legge 30.10.2013 n. 125, ha introdotto novità di significativa rilevanza in materia di ristrutturazione e rivisitazione degli organici nelle pubbliche amministrazioni, con particolare riferimento (art.2, comma 3, medesimo D.L.) alla estensione a tutte le pubbliche amministrazioni, ove ricorrono i casi di dichiarazione di eccedenza di personale per ragioni funzionali o finanziarie, della possibilità di utilizzare la normativa speciale recata dal decreto legge 06.07.2012, n. 95 (c.d. “ spending review “), per cui al personale dichiarato eccedentario si applica la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro, con conseguente accesso, per coloro che ne abbiano i requisiti, al trattamento pensionistico in base alla disciplina vigente prima dell'entrata in vigore della riforma Fornero (Legge 22.12.2011 n. 214);

- la normativa medesima prevede altresì che le eventuali posizioni dichiarate eccedentarie non possono essere ripristinate nella dotazione organica dell'amministrazione e che le cessazioni dal servizio al medesimo titolo non possono essere calcolate come risparmio utile per definire l'ammontare delle disponibilità finanziarie da destinare alle assunzioni o il numero delle unità sostituibili in relazione alle limitazioni del turn over (art.14 comma 7 D.L.95/2012 e relativa legge di conversione);

VISTA la circolare n. 4 datata 28.04.2014 , emanata dal Dipartimento della Funzione Pubblica, in materia di “Piani di razionalizzazione degli assetti organizzativi e riduzione della spesa del personale. Dichiarazione di eccedenza e prepensionamento”, e il messaggio n. 4834 del 21 maggio 2014 dell'INPS, dalle quali si evince che il prepensionamento è consentito solo in caso di soprannumerarietà o di eccedenza per quei dipendenti in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi preesistenti alla riforma Fornero o che li potranno conseguire in tempo utile per perfezionare il requisito entro la data del 31. 12. 2016;

RILEVATO che la suddetta circolare in merito alle cause della soprannumerarietà o dell'eccedenza di personale individua al paragrafo 3, punto 3, anche **“ragioni finanziarie riferite a situazioni di squilibrio finanziario rilevate dagli organi competenti** (collegio dei revisori, Corte dei conti, amministrazione vigilante) o descritte da specifiche disposizioni normative. Per quanto riguarda gli enti locali, si rinvia, in particolare, alle previsioni contenute nel Titolo VIII, recante disciplina degli enti locali deficitari o dissestati, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267”; e al punto 4 “piani di ristrutturazione decisi dalle amministrazioni pubbliche seguendo la procedura di ricognizione del fabbisogno derivante dal combinato disposto dell'art.6 e dell'articolo 33 del decreto legislativo n.165 del 2001. In particolare per gli enti locali le situazioni in esame possono derivare dalla volontà dell'ente di rientrare in un più virtuoso rapporto tra spesa del personale e spesa corrente;

PRESO ATTO

che l'ente nel 2010 ha stabilizzato il personale contrattista delle Regione sicilia e che tale stabilizzazione trovava copertura finanziaria dai pensionamenti che sono avvenuti negli esercizi successivi, oltre agli stanziamenti di bilancio delle entrate correnti.

L'importo dei pensionamenti è stato accantonato in apposito fondo che ha costituito un avanzo di amministrazione vincolato per la copertura delle spese aggiuntive fino al completamento del piano di pensionamento.

Che tale accantonamento comporta comunque un uno squilibrio finanziario di cassa che è quindi squilibri finanziari per l'ente ad oggi già assoggettato ad anticipazione di tesoreria

VISTO l'art. 6, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001 che obbliga le amministrazioni pubbliche a determinare l'organizzazione e la disciplina degli uffici, nonché la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche in funzione, tra l'altro, della razionalizzazione del costo del lavoro pubblico , contenendo la spesa complessiva per il personale , diretta ed indiretta , entro i vincoli di finanza pubblica;

VISTO il D. L. n. 101/2013 , così come convertito nella legge n. 125/2013 , che ha ampliato la platea dei destinatari dei prepensionamenti per posizioni soprannumerarie (art.2 comma 11 lett. a) del D.L. 95/2012 nel senso di ricomprendere tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i (tra cui anche i Comuni) , purché si trovino nelle condizioni previste dal comma 14 art.2 del D.L. 95/2012 convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, ossia nei casi di eccedenza dichiarata per ragioni funzionali o finanziarie ;

PRESO ATTO che la circolare sopra citata non lascia adito ad alcun dubbio in ordine alla circostanza che l'istituto del prepensionamento non può in alcun modo essere utilizzato per eludere il regime pensionistico introdotto dalla legge n 214/2011;

RITENUTO che necessita valutare pertanto ogni possibile margine per l'attivazione delle misure di riduzione e razionalizzazione della spesa di personale secondo le disposizioni vigenti;

RILEVATO che in atto i trasferimenti statali e regionali hanno subito una drastica riduzione, rendendo difficoltosa la gestione finanziaria dell'ente, che in atto è in regime di anticipazione di cassa;

DATO ATTO CHE l'Ente si è adoperato in maniera consistente all'attivazione di tutte le misure previste adottando anche le aliquote più elevate per l'incremento delle entrate tributarie proprie, ma che ciò impone uno sforzo considerevole per la collettività , già sofferente in conseguenza della crisi economica che interessa l'intera nazione;

RILEVATO CHE alla luce della normativa sopra richiamata, l'individuazione del personale in eccedenza, in quanto atto dovuto per la finalità di riduzione del rapporto fra le spese per il personale e le spese correnti, produce come conseguenza la riduzione della dotazione organica;

RITENUTO, pertanto, necessario effettuare una ricognizione delle posizioni dei lavoratori che potrebbero avere i requisiti anagrafici e contributivi preesistenti alla riforma operata con c.d. “Legge Fornero” e richiedere all'INPS la certificazione del diritto a pensione e la relativa decorrenza in modo che i responsabile delle Aree possano rilevare la situazione di eccedenza delle professionalità interessate, rimandando in un secondo momento l'adozione di un piano di razionalizzazione degli assetti organizzativi, nonché avviare la prevista informativa alle organizzazioni sindacali ai fini del successivo esame in ordine alla ricognizione delle posizioni lavorative coinvolte;

VISTA la l.r. 15 marzo 1963, n.16 “Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione siciliana”;

VISTA la legge n.142/1990, come recepita dalla l.r. n.48/1991 e successive modifiche;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” che, tra le altre cose, reca norme in materia di “ordinamento finanziario e contabile”;

VISTA la l.r. 23 dicembre 2000, n.30 “Norme sull'ordinamento degli enti locali”;

VISTA la l.r. 16 dicembre 2008, n.22 “Composizione delle giunte. Status degli amministratori locali e misure di contenimento della spesa pubblica. Soglia di sbarramento nelle elezioni comunali e provinciali della Regione. Disposizioni varie”;

VISTA la l.r. 5 aprile 2011, n.6 “Modifiche di norme in materia di elezione, composizione e decadenza degli organi comunali e provinciali”;

TUTTO ciò premesso e considerato;

Con voti unanimi e favorevoli resi nei modi di legge

DELIBERA

1 - di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art.3 della l.r. n. 10/1991 e s.m., le motivazioni in fatto e in diritto, esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;

2 - dare mandato al Responsabile servizio risorse umane di relazionare sugli squilibri finanziari, corredata dal parere espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti;

3 - dare mandato al Responsabile servizio risorse umane di effettuare una ricognizione delle posizioni dei lavoratori che potrebbero avere i requisiti anagrafici e contributivi preesistenti alla riforma operata con c.d. "Legge Fornero" e, quindi, richiedere all'INPS - Gestione dipendenti pubblici, sede territoriale di Enna, la certificazione del diritto a pensione e la relativa decorrenza in modo che i responsabili delle Aree possano rilevare la situazione di eccedenza delle professionalità interessate, rimandando in un secondo momento l'adozione di un piano di razionalizzazione degli assetti organizzativi;

4 - Individuare, ai fini dell'applicazione dell'istituto del prepensionamento, con risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro, di cui al decreto legge 31.08.2013, n. 101, convertito in legge 30.10.2013 n. 125, i dipendenti che, in riferimento alla precitata pregressa normativa, perfezionavano il diritto al trattamento di quiescenza mediante la " quota " , la pensione di vecchiaia e l 'anzianità massima pari a 40 anni.

Nello specifico:

a) " Quota " Se il diritto si consegue nel corso negli anni 2011 e 2012, la quota sarà " 96 " (60 anni di età e 36 anni di contribuzione o, in alternativa, 61 anni di età e 36 anni di contribuzione). Se il diritto si consegue nel corso degli anni 2013, 2014 o 2015, la quota sarà " 97,3 " (61 anni di età più 3 mesi e 36 anni di contribuzione . Ciò per effetto dell'incremento legato alle speranze di vita) > Tenuto conto della finestra mobile, pertanto, la data utile ultima per il diritto alla pensione (97,3) è il 31.12.2015

b) Pensione di vecchiaia Se il diritto si consegue nel corso nell'anno 2012 sono richiesti: per gli uomini, 65 anni ed una anzianità minima contributiva pari ad anni 20 ; per le donne, 61 anni e 20 anni di contribuzione per l'anno 2011 e 65 anni e 20 di contribuzione per l'anno 2012 . Se il diritto si consegue negli anni 2013, 2014 e 2015 sono richiesti : sia per gli uomini che per le donne 65 anni e 3 mesi di età anagrafica (in conseguenza dell'incremento legato alle speranze di vita) e sempre almeno 20 anni di contribuzione. > Tenuto conto della finestra mobile, pertanto, la data utile ultima per il diritto alla pensione (65 anni + 3 mesi) è il 31.12.2015.

c) Anzianità massima di 40 anni di contribuzione;

Dal momento in cui si maturano i 40 anni (39 anni 11 mesi e 16 giorni), occorre tenere in debito conto la durata della " finestra " che , relativamente :

> all'anno 2013 è pari a 12 mesi più 2 mesi (14 mesi) ;

> dagli anni 2014 e 2015 è pari a 12 mesi più 3 mesi (15 mesi) .

6 - di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo al fine di consentire agli uffici la predisposizione degli atti conseguenti.

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese

Allegati per l'esame

1) _____

Allegati per parte integrante

1) _____

Settore economico finanziario Ufficio Finanziario

Ai sensi e per gli effetti della L.R. 11-12-1991, n. 48 e art. 12 L.R. 30/2000
si esprime parere Favorevole
In ordine alla regolarità tecnica.

Addì _31/12/2015

Il Responsabile del servizio

Il Capo settore
f.to G.Marino

Settore economico Settore Economico Finanziario

Ai sensi e per gli effetti della L.R. 11-12-1991, n. 48 e art. 12 L.R. 30/2000

Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile.

L'importo della spesa di €

Va imputata al cap.

Addì

Ragioneria

Il Capo settore

Visto: L'Assessore

D E L I B E R A

DI DICHIARARE, il presente atto con separata e unanime votazione favorevole, immediatamente eseguibile.